

Comune di Piansano

Provincia di Viterbo



Regolamento Incentivi Gestione Entrate Comunali

(articolo 1, comma 1091, Legge n. 145 del 30 dicembre 2018)

**Approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 36
del 3 maggio 2019**

<i>INDICE</i>	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Costituzione del fondo</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Fissazione obiettivi</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Ripartizione del compenso incentivante</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Limiti alla liquidazione del compenso incentivante</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del settore entrate</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Entrata in vigore</i>

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge n.145 del 30 dicembre 2018, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 2

(Costituzione del fondo)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento comunale è istituito apposito fondo incentivante.
2. Il fondo incentivante è alimentato con il 5% (cinque %) delle somme accertate e riscosse, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento imposta municipale propria (IMU) e tassa rifiuti (TARI), indipendentemente dall'anno di notifica ai contribuenti e comprensive di tributo, sanzioni, interessi e spese. Tali risorse sono relative alle riscossioni complessivamente realizzate a seguito di attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, comprese quelle derivanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l'accertamento con adesione, la mediazione di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, il ravvedimento operoso nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all'accertamento quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a comparire, la conciliazione giudiziale; sono escluse invece, quali risorse che alimentano il fondo incentivante, le riscossioni facenti parte della fase ordinaria per i due tributi quali: l'autoliquidazione nelle scadenze predeterminate dalla legge per l'IMU e la richiesta comunale mediante avviso bonario per la TARI.
3. Tale fondo viene destinato all'incentivazione del personale dipendente, anche titolare di posizione organizzativa, nonché al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma 2 del presente articolo, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione imposta municipale propria (IMU) e tassa rifiuti (TARI) iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi realmente riscossi risultanti dal bilancio consuntivo approvato, relativo al medesimo anno di riferimento.

Art. 3

(Fissazione obiettivi)

1. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale di Piansano persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, con finalità volte all'equità fiscale ed a garantire le proprie entrate nel bilancio.

2. Il Responsabile del Settore Entrate/Tributi è chiamato a coordinare il programma al fine di perseguire l'obiettivo suindicato e provvedendo alla nomina del personale da coinvolgere in tali attività.
3. Il gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie a questa tipologia di attività.

Art. 4

(Ripartizione del compenso incentivante)

1. Le risorse confluite nel fondo sono ripartite tra il personale impiegato per il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 3, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. Il Responsabile del Settore Entrate/Tributi, per la liquidazione delle competenze spettanti al personale, provvede alla stesura di una relazione sulle concrete attività svolte al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa rifiuti (TARI). Nella relazione è riportato l'ammontare delle riscossioni realizzate, il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo quali-quantitativo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti.

Art. 5

(Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono considerate al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, compresi i titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare lordo per tredici mensilità del CCNL vigente e dovrà essere aggiornato sulla base dei rinnovi contrattuali che dovessero essere stipulati *medio tempore*;
3. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

Art. 6

(Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del settore entrate)

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del settore entrate, è costituito con le somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 5.
2. Eventuali quote del fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate nell'esercizio successivo.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.